

REGOLAMENTO (CEE) N. 4122/87 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1987

che fissa, per la campagna 1988, i contingenti annui d'importazione dei prodotti soggetti alle norme d'applicazione da parte della Spagna e del Portogallo delle restrizioni quantitative nel settore dei prodotti della pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 360/86 del Consiglio, del 17 febbraio 1986, recante disposizioni di applicazione da parte della Spagna e del Portogallo delle restrizioni quantitative nel settore dei prodotti della pesca⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 4064/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 360/86, per taluni prodotti della pesca importati in Spagna e in Portogallo in provenienza dai paesi terzi occorre, secondo un metodo determinato, stabilire contingenti annui d'importazione suddivisi in quattro quote trimestrali;

considerando che, per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 360/86, è opportuno fissare per la campagna 1988 i contingenti in oggetto per ciascuno dei nuovi Stati membri e per ogni prodotto interessato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1988, i contingenti d'importazione e la loro suddivisione in quattro quote trimestrali, compresi i quantitativi eventualmente accordati ai paesi terzi in applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 360/86 sono fissati come indicato in allegato per ciascuno dei prodotti della pesca importati in Spagna ed in Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1987.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

(1) GU n. L 43 del 20. 2. 1986, pag. 8.

(2) GU n. L 371 del 31. 12. 1986, pag. 9.